

## STATUTO

### Art. 1 COSTITUZIONE

È costituita a Roma la “ASSOCIAZIONE ROMANA DI CREMAZIONE denominata anche A.R.C.” avente come scopo di diffondere e promulgare il principio e la pratica della cremazione e nel caso di decesso di un socio alla propria esecuzione testamentaria di volontà depositata presso di noi, con tutti i successivi tipi di sepoltura delle ceneri, come l’affido in custodia o presso i luoghi della stessa suddetta associazione, dispersione nei luoghi cimiteriali designati, in mare e in natura; di provvedere attraverso le quote sociali all'accantonamento preventivo dei servizi funebri che verranno successivamente eseguiti dalle imprese funebri convenzionate con l'associazione.

### Art. 2 DURATA

L’A.R.C. ha durata illimitata

### Art. 3 OGGETTO E FINALITA'

1. Lo spirito e la prassi dell’A.R.C. si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.

L’Associazione si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro rispetto per tutte le opinioni politiche ed ogni fede religiosa, mantenendosi l’associazione estranea ad esse.

Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di umiltà sociale A.R.C. svolge le seguenti attività di interesse generale in favore di associati, loro familiari e terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati non esclusi eventuali dipendenti necessari:

organizzazione e gestioni di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale. Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui l’articolo 27 della legge 8 marzo 2000 n.53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 226, della legge 24

L'associazione in particolare persegue tali attività di interesse generale mediante :

- attuazione di principi di uguaglianza, di pari dignità sociale degli individui e dei gruppi;
- diffusione del principio di solidarietà, per affermare i diritti di

tutti i residenti, anche immigrati, e per superare squilibri economici, sociali, territoriali, culturali e religiosi;

- Diffusione e facilitazione del rito della cremazione per i valori che lo ispirano, nel rispetto della dignità del defunto e del dolore dei parenti, e per il suo contributo alla difesa dell'ambiente naturale;
- Azioni che garantiscono che il diritto di scelta di tale rito dei suoi soci venga garantito e rispettato;
- Tutela, anche in sede legale, della volontà di cremazione della salma di ogni socio e di dispersione o affido delle relative ceneri, nel rispetto delle leggi vigenti;
- Diffusione del culto della memoria mediante la conservazione o la dispersione delle ceneri;
  - Promozione di ricerche nel campo delle tecniche più avanzate per l'incenerimento delle salme e per la dispersione delle ceneri, secondo i principi dell'igiene, dell'economia, del progresso;
- Stimolo agli enti locali ad adottare iniziative atte a divulgare la pratica della cremazione, la dispersione delle ceneri e ad eliminare tutte le restrizioni e discriminazioni che rappresentino un intralcio allo sviluppo del rito crematorio;
  - Tutela e difesa dei valori etici e sociali della cremazione anche nei confronti delle istituzioni per l'eliminazione degli ostacoli legali, burocratici, ideologici ed economici, che si frappongono alla sua diffusione, onde parificare a tutti i livelli le diverse forme di sepoltura;
  - Valorizzazione del volontario cremazionista a tutela degli associati, nei confronti delle istituzioni;
  - realizzazione, conservazione e gestione aree crematorie e cinerarie in proprio e per conto di Enti locali, anche in collaborazione con altre Associazioni di Cremazione;
  - Promozione di studi storici e ricerche sulla cremazione,

nonché la partecipazione ad iniziative ed istituzioni culturali

che operano nell'ambito di discipline affini,

- Pubblicazione di libri, riviste, saggi e opuscoli sulla cremazione anche mediante iniziative culturali proprie o di altre istituzioni relative a problematiche di fine vita (testamento biologico, ecc)

3. L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi -attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva- al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

4. L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con

altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

#### Art.4 ASSOCIATI

1. All'Associazione possono aderire tutte le persone che condividano in modo espresso gli scopi di cui all'articolo precedente e che intendano partecipare alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze. Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dal codice del Terzo Settore; in caso contrario la La compagnia associativa deve essere integrata entro un anno.

2. Sono associati all'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda scritta, verranno ammessi e verseranno una delle quote stabilite di associazione dal Consiglio Direttivo. La validità della qualità del socio è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo può conferire la delega disgiunta al Presidente o ad uno o più consiglieri, in tal caso il Presidente o il Consigliere delegato può sottoscrivere, per accettazione, la domanda di ammissione e perfezionare così il vincolo associativo.

La delibera sulla domanda avviene secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

3. I soci conferiscono, con l'iscrizione alla A.R.C. mandato tutelare post mortem la loro volontà di cremazione della salma,affido in custodia, dispersione delle ceneri o altre soluzioni legalmente permesse

4. La quota annuale a carico degli associati non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica del socio.
5. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'associazione.
6. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione mediante raccomandata A.R. o tramite PEC
7. Gli associati hanno il diritto di informazione dello Statuto, e di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento delle quote sociali, hanno il diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.
8. Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell'associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.
9. I volontari associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.
10. non è ammesso per i volontari associati stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
11. Coloro che presentano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente

12 possono essere altresì associati anche eventuali dipendenti dell'associazione.

## Art.5 PERDITA DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO

La qualità di associato si perde per decesso o per inadempienza dei pagamenti delle quote sociali annue.;

- Dimissioni: ogni associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo mediante raccomandazione A.R.; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno scorso.
- Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorso 1 anno dalla data per la quale era previsto l'obbligo del versamento della quota associativa.
- Esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'associazione.

## Art.6 CONSIGLIO DIRETTIVO

- Il Consiglio Direttivo, eletto dall'Assemblea, è composto di un numero dispari di membri non inferiore a 5; essi durano in carica per 3 anni e sono sempre rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo si riunisce secondo un calendario concordato, o ogni qualvolta sia necessario per la vita associativa. quando lo ritenga opportuno il Presidente o ne facciano richiesta 3 consiglieri, oppure 2 Sindaci effettivi con la preventiva indicazione dell'oggetto da trattare.

In tal caso il Consiglio Direttivo sarà convocato dal Presidente non oltre 15 giorni successivi.

Il Consiglio Direttivo esegue le delibere dell'Assemblea, organizza le azioni di cui all'Art. 1 e amministra il patrimonio Sociale.

- Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e l'Economo Cassiere.

Le cariche Sociali sono affidate a soci e si intendono a titolo gratuito.

## Art.7 ASSEMBLEA GENERALE

L'assemblea è costituita dai soci in regola con i pagamenti, la presiede il Presidente dell'A.R.C.

I Soci e ordinari compongono l'Assemblea generale. Essa è presieduta da un Socio, estraneo al Consiglio Direttivo, designato dalla maggioranza dei presenti.

Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario e designa tre scrutatori per il controllo delle votazioni.

L'Assemblea nomina il Consiglio Direttivo e di Sindaci, prende le deliberazioni che non sono di competenza del Consiglio Direttivo e delibera su tutti gli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

- L'Assemblea si riunisce, in via ordinaria, perlomeno una volta all'anno e, in via straordinaria, sempre quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, oppure a richiesta motivata di almeno un terzo dei Soci e del Collegio dei Sindaci, con proposta parimenti motivata.

In questi due ultimi casi il Consiglio Direttivo dovrà fissare la data di convocazione entro il termine massimo di 15 giorni dalla richiesta.

In ogni caso la convocazione è fatta dal presidente, a mezzo della Segreteria, con avvisi scritti contenenti l'oggetto da

trattare da farsi pervenire al domicilio di ciascun Socio almeno 5 giorni prima dell'adunanza

- L'Assemblea è valida in prima convocazione quando siano presenti la metà più uno dei Soci iscritti in regola con i pagamenti.

In seconda convocazione l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei presenti purché fra la prima e la seconda convocazione dell'Assemblea vi sia un intervallo di almeno 24 ore. Per le deliberazioni relative a questioni di persone che non siano di competenza del Consiglio Direttivo l'Assemblea delibererà con voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

#### Art.8 Patrimonio Sociale

- Il Presidente rappresenta l'Associazione nei rapporti con l'Autorità ed il pubblico ed ha veste legale per rappresentarla in giudizio previa autorizzazione del Consiglio Direttivo,

La firma Sociale spetta al Presidente.

Egli ha facoltà piena per ogni atto di impegno di ORDINARIA AMMINISTRAZIONE nell'interesse dell'Associazione ed anche nei confronti dei terzi, ivi compresi Enti pubblici, Banche, Società di Assicurazione, ecc.

In caso di necessità e sotto la sua personale responsabilità, e

salva ratifica del Consiglio Direttivo, il Presidente può compiere gli atti conservativi che avessero carattere di urgenza nell'interesse dell'Associazione.

Il Vice presidente sostituirà il Presidente in tutte le funzioni nei casi di assenza o impedimento e quando ne sia espressamente delegato dal Presidente.

#### Art.9 I SINDACI

- I Sindaci, in un numero di tre effettivi e di due supplenti, sono nominati dall'Assemblea Generale, ogni tre anni, e sono sempre rieleggibili.

Il loro ufficio è gratuito

- I Sindaci intervengono con un voto consultivo alle adunanze del Consiglio Direttivo, alle quali saranno sempre inviati; procederanno a visite e verifiche della contabilità e della cassa ed esprimeranno il proprio voto motivato sia sui bilanci preventivi sia su quelli consuntivi

Essi cureranno di riconoscere alla fine di ciascun semestre con preciso verbale le consistenze patrimoniali risultanti presso la sede Sociale e presso gli Istituti di credito.

Il Presidente del Collegio Sindacale ha facoltà di diretta convocazione dell'Assemblea in tutti i casi nei quali il Consiglio Direttivo non vi provveda entro i termini fissati dal presente regolamento.

- L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno  
- Per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento di istituto valgono le disposizioni di legge..

- In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio dell'Ente è devoluto ad altra associazione con finalità analoghe ai fini di pubblica utilità, previa deliberazione dell'Assemblea straordinaria ed osservate le disposizioni previste dalla legge.

- Il regolamento di esecuzione dello statuto dovrà essere approvato dall'assemblea ordinaria dei Soci.

Art 10 PATRIMONIO SOCIALE ED UTILIZZO QUOTE  
ASSOCIATIVE

- Il Patrimonio è costituito :

- a) da beni immobili di eventuale futura costruzione, quali forni crematori, area crematoria e cimiteriale con annessi loculi, tombe e cappelle gentilizie, edificio adibito alla sala del commiato, altri eventuali edifici e luoghi adibiti all'attività dell'associazione ( uffici, aree, etc.)
- b) Da beni mobili e/o strumentali in possesso dell'Associazione,-
- c) Dal capitale e dai relativi interessi costituiti dalle quote sociali e /o d'iscrizione di cui al successivo art.7, e da ogni Pagamento volontario dei Soci;
- d) da oblazioni.

Art 11 QUOTE SOCIALI

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro che presentino una domanda accettando incondizionatamente le Norme statutarie, comprese le modalità di pagamento della Quota sociale stabilita dal Consiglio Direttivo.

- La domanda di ammissione a Socio sarà redatta sopra apposito modulo fornito dall'Associazione.

Sulla domanda dovrà essere redatta la disposizione di ultima volontà, scritta di proprio pugno dal richiedente e con tale atto l'Associazione si costituisce esecutrice della cremazione.

Alla domanda di ammissione andrà allegata fotocopia di un documento di riconoscimento del richiedente, non scaduto, come da legge 127/90 (legge Bassanini)

L'iscrizione dei Soci è subordinata al versamento dei seguenti titoli:

- una quota una tantum pari a 15 euro, per lo svolgimento delle pratiche amministrative, il cui pagamento deve essere effettuato al momento dell'iscrizione;

- Una quota sociale annua, il cui pagamento deve essere effettuato al momento dell'iscrizione e ripetuto per ogni anno di iscrizione, avendo la durata limitata all'anno solare.  
Il Socio può decidere di aderire ad una delle seguenti tipologie di quota sociale annuale :



- di base pari ad euro 15 che, oltre alla qualifica di socio ordinario, dà diritto al deposito della volontà testamentaria presso l'Associazione;

- Convenzionato pari ad euro 80 che, oltre alla qualifica di socio ordinario, dà diritto al deposito della volontà presso l'Associazione ed all'accesso alle convenzioni stipulate con enti terzi al fine di ottenere una scoutistica su beni e/o servizi

di cui viene redatto ogni anno un elenco;

- beneficiario pari ad euro 995 che, oltre alla qualifica di socio ordinario, dà diritto al deposito della volontà testamentaria presso l'Associazione, all'accesso alle convenzioni stipulate con enti terzi al fine di ottenere una

scontistica su beni e/o servizi, e, al maturare dei requisiti previsti al successivo Art 12, il diritto alla prestazione del Servizio Funerario di base, con le prerogative e nei limiti di

quanto stabilito dal presente Statuto.

Nel solo caso di adesione alla quota sociale per beneficiari, è possibile che il Socio richieda al Presidente, l'ammissione al pagamento con rateizzazione mensile, purché sia completata entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento.

Le quote di iscrizione potranno essere variate in relazione al costo della vita, su indicazione del Consiglio Direttivo.

Il Socio può recedere dall'Associazione dandone comunicazione scritta a mezzo raccomandata A/R o a mezzo Pec il cui indirizzo viene pubblicato sul sito dell'Associazione.

La quota sociale scade nell'anno solare di riferimento e pertanto deve essere rinnovata annualmente, effettuando il versamento entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di scadenza.

Per i Soci con iscrizione per beneficiario ammessi alla rateizzazione, il termine di versamento delle relative quote è fissato entro il giorno 28 di ogni mese.

Il Socio che non provvede entro i termini suddetti, viene considerato come dimissionario con perdita del diritto alla restituzione delle somme versate, a meno che non si metta in regola con gli arretrati.

Lo stesso Socio può chiedere di essere riammesso all'Associazione, tale ammissione avverrà ex novo, essendogli

tuttavia riconosciuta, in riferimento al Servizio Funerario di base, di cui al successivo Art 12, una copertura di pari valore a quella precedentemente versata.

I Soci che hanno aderito alla quota sociale per beneficiari, versando il corrispettivo di almeno 2 anni di quota sociale pari a 1990 euro, e successive variazioni in relazione al costo della vita, indicate dal Consiglio Direttivo, al momento del decesso avranno diritto al Servizio Funerario di cui al successivo Art 12.

I Soci beneficiari, successivamente al raggiungimento dei requisiti per il diritto al Servizio Funerario, possono optare tra il versamento o della quota di base o di quella di convenzionato, rimanendo obbligatorio lo status di iscritto al momento del decesso, per la prestazione del Servizio stesso.

#### Art 12 ACCANTONAMENTI PER SERVIZI FUNEBRI

Il Servizio Funebre di base, è il servizio di onoranze funebri che l'Associazione offre ai Soci che ne abbiano maturato il diritto, qualora siano in possesso dei requisiti di cui all'Art 11.

Il Servizio Funerario di base viene svolto esclusivamente da Imprese convenzionate con l'Associazione. In caso di decesso del Socio, i Familiari o coloro designati devono immediatamente informare l'Associazione, che li metterà in contatto con l'Impresa convenzionata, coadiuvando nei rapporti con la stessa.

In caso di decesso di un Socio che non avesse raggiunto i requisiti di cui al precedente Art 11, l'Associazione è dispensata dall'obbligo di provvedere al Servizio Funerario e da

Qualora i familiari del Socio defunto, che abbia raggiunto i requisiti minimi per la maturazione dei diritti di cui all'Art 11 di cui sopra, concordino, mediante contatti diretti con l'Impresa convenzionata, servizi diversi da quelli aventi le seguenti caratteristiche, che definiscono il Servizio Funebre di base, l'Associazione liquiderà all' Impresa Convenzionata il valore della quota sociale versata come beneficiario pari ad euro 1990,00 e successive variazioni in relazione al costo della vita, indicate dal Consiglio Direttivo, mentre la somma eccedente dovrà essere corrisposta direttamente dai Familiari all'Impresa stessa.

Il Servizio Funerario di base è svolto esclusivamente nel Comune di Roma e consiste nelle seguenti prestazioni:

- un'auto funebre a norma
- Una cassa in abete, corredata di lenzuolo assorbente igienico, imbottitura in raso, con possibilità di richiedere l'apposizione di un crocifisso o altro simbolo religioso
- Svolgimento di incombenze collegate quali il ritiro di

certificati medici (in abitazione, ospedali, cliniche o altro), la denuncia necroscopica presso la Asl circoscrizionale di competenza, l'iter amministrativo per il rilascio dell'atto di morte e la cancellazione anagrafica, degli estratti per

riassunto di morte (certificati); dell'eventuale pratica di cremazione presso gli uffici competenti al Verano, per la pratica cimiteriale (acquisto loculo o tumulazione in loculo già esistente, affido ceneri o dispersione ecc)

- 4 valletti per porto feretro (autista più tre necrofori) svolgenti anche funzione di carico cofano funebre

Una composizione di fiori di stagione.

Sono escluse dal Servizio Funerario di base le tasse di cremazione comunali ed eventuali lavori di marmo, il cui onere dovrà essere sostenuto dai familiari e/o dai delegati.

Per i funerali da svolgersi al di fuori dei confini del Comune di

Roma, i Familiari e/o i delegati concorderanno di volta in volta con l'Impresa Convenzionata le eventuali differenze di costo (diritti comunali locali e chilometraggio trasferta),